

Direzione Generale

DECISIONE N. 4
SASSUOLO, 25 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: autorizzazione al provvisorio e parziale sub-appalto per l'esecuzione di **lavori di pulizia e disinfezione delle 4 vasche di accumulo presenti nell'Ospedale di Sassuolo**, nell'ambito del contratto novennale di natura mista per **fornitura** di energia termica ed elettrica presso il nuovo Ospedale di Sassuolo, previa installazione e posa in opera di impianto di cogenerazione (attività principale) e per l'esecuzione di lavori di pulizia e disinfezione delle 4 (quattro) vasche di accumulo presenti nell'ospedale di Sassuolo.

Importo sub appaltabile stimato in **Euro 6500 + iva, per la durata di 15 (quindici) giorni.**

Il Direttore Generale

Richiamata la decisione del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2009 con la quale, ad esito di esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica, è stato aggiudicato all'associazione temporanea d'impresa costituita da Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna (mandatario) e dalla ditta Ing Ferrari S.p.A. Impianti di Modena (mandante) con l'impresa associata C.P.L di Concordia sulla Secchia (MO) il contratto novennale di natura mista per fornitura di energia termica ed elettrica presso l' Ospedale di Sassuolo S.p.A., previa installazione e posa in opera di impianto di cogenerazione (attività principale) e per l'esecuzione del servizio di manutenzione di impianti tecnologici (attività accessoria);

Considerato che il contratto del valore economico complessivo di € 17.370.000,00 imposte escluse è in corso di piena esecuzione, essendo stato sottoscritto in data 22 ottobre 2009 ed avendo una durata di nove anni;

Considerato altresì che in sede di offerta economica l'associazione temporanea d'impresa appaltatrice ha manifestato la volontà di eseguire in sub appalto parte delle prestazioni di natura specialistica riconducibili alla manutenzione delle 4 vasche di accumulo;

Vista quindi la nota con la quale l'impresa mandante CPL Concordia, già individuata in sede di offerta quale esecutrice dei servizi manutentivi della struttura, ha formalizzato l'istanza di sub appalto delle seguenti prestazioni, individuando la sotto riportata ditta sub appaltatrice:

- **GHELFI SPURGHI** di Modena per l'esecuzione del servizio di **Pulizia e Disinfezione delle 4 vasche di accumulo** presso l'Ospedale per una quota percentuale dell'attività subappaltata **Euro 6500 + iva** per una durata prevista di giorni 15 (quindici) dall'inizio lavori.

Visto pertanto l'art. 217 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 che disciplina l'istituto del sub - appalto, subordinandone il rilascio dell'autorizzazione alla verifica ed al possesso dei seguenti requisiti:

Direzione Generale

- che al momento dell'offerta sia stata indicata la parte del servizio che si intende sub appaltare;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di sub-appalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del sub-appalto;
- che al momento del deposito del contratto di sub-appalto sia trasmessa anche la documentazione riferita al possesso degli elementi di qualificazione del sub-appaltatore occorrenti all'esecuzione delle prestazioni sub-appaltabili;
- che non sussista nei confronti del sub appaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge antimafia n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche;

Esaminata quindi la documentazione presentata dalla ditta CPL Concordia che risulta così costituita:

- a) espressa indicazione di volersi avvalere dell'istituto del sub appalto inserita nell'offerta economica, con la quale viene individuata la natura delle prestazioni da sub appaltare (pulizia e disinfezione delle 4 vasche di accumulo);
- b) contratto di sub appalto stipulato tra la ditta CPL Concordia e la ditta GHELFI SPURGHI sottoscritto in data 27 ottobre 2018;
- c) certificato d'iscrizione alla CCIAA di Modena, dalla dal quale si evince il possesso della qualificazione ad eseguire i servizi da affidare in sub appalto;
- d) documento attestante di aver ottemperato alla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro;
- e) modello DURC attestante la regolarità previdenziale e contributiva del sub appaltatore in data 15 febbraio 2019;
- f) polizza attestante la copertura del rischio d'impresa da parte del sub appaltatore;

Accertata la regolarità e la completezza della documentazione presentata;

Preso atto altresì che l'entità delle attività in sub appalto non supera il 30% del volume economico complessivo del contratto, come prescritto tra l'altro dal medesimo articolo 217 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016;

Attesa la conseguente esigenza di autorizzare il sub-appalto richiesto dalla ditta mandante CPL Concordia;

Direzione Generale

DECIDE

In merito al contratto novennale di natura mista per fornitura di energia termica ed elettrica presso l'Ospedale di Sassuolo S.p.A., previa installazione e posa in opera di impianto di cogenerazione (attività principale) e per l'esecuzione del servizio di manutenzione di impianti tecnologici (attività accessoria) aggiudicato, con verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2009, all'associazione temporanea d'impresa costituita da Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna (mandatario) e dalla ditta Ing. Ferrari S.p.A. di Modena (mandante) con l'impresa associata C.P.L di Concordia sulla Secchia (MO):

- 1) di autorizzare la ditta mandante C.P.L di Concordia sulla Secchia (MO) a concedere in sub-appalto la quota del servizio di pulizia e Disinfezione delle 4 vasche di accumulo presso l'Ospedale per una stima economica a corpo di € 6500,00 alla ditta **GHELFI SPURGHI** con sede in via Delle Suore 189 a Modena;
- 2) di precisare che l'autorizzazione al sub appalto s'intende concessa per il periodo di 15 giorni dall'inizio lavori;
- 3) di dare atto che la stima economica complessiva delle prestazioni sub appaltate rientra nel 30% del valore del contratto principale;
- 4) di dare ancora atto che il sub appalto lascia impregiudicata la responsabilità della ditta appaltatrice riguardo al completo e regolare adempimento degli obblighi contrattuali;
- 5) di indicare infine ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive modifiche quale responsabile del procedimento il sig. Davide Lunati e di nominare su proposta del RUP nella funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il sig. *Paolo Montagnani*

Il Direttore Generale
Bruno Zanaroli

